



CASSAFORENSE

La nuova  
**Assistenza Forense**

## PRESENTAZIONE

*Il 1° gennaio 2016 entrerà in vigore il nuovo Regolamento per l'Assistenza.*

*Si tratta di un pacchetto di norme che, attraverso lo stanziamento di oltre 60 milioni di euro l'anno, introduce misure per avvocati in difficoltà economica, a sostegno della salute e della professione dei legali italiani e a favore delle loro famiglie.*

*E' un traguardo storico per l'Avvocatura che, grazie a questo nuovo e moderno sistema di welfare, disporrà di strumenti operativi a fronte di uno scenario economico che, nonostante i segnali di ripresa, risulta ancora molto penalizzante per i liberi professionisti.*

*E' un cambio di passo netto che dà concretezza alla nostra volontà di spostare il baricentro dalla semplice previdenza all'assistenza, sia passiva che attiva.*

*Un doveroso ringraziamento va pertanto al Comitato dei Delegati e ai Ministeri vigilanti per averci consentito di rendere operativo in tempi stretti questo nuovo Regolamento.*

*Avv. Nunzio Luciano  
Presidente Cassa Forense*

## INDICE

### **Prestazioni in caso di bisogno**

<i>Erogazioni in caso di bisogno individuale .....</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Trattamenti a favore degli ultraottantenni .....</i>	<i>pag. 6</i>
<i>Trattamenti a favore degli ultrasettantenni invalidi civili .....</i>	<i>pag. 7</i>

### **Prestazioni a sostegno della famiglia**

<i>Erogazioni in favore dei superstiti e dei titolari di pensione diretta cancellati dagli albi, indiretta o di reversibilità .....</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Erogazioni in caso di familiari non autosufficienti, portatori di handicap o di malattie invalidanti .....</i>	<i>pag. 9</i>
<i>Borse di studio per gli orfani degli iscritti .....</i>	<i>pag. 10</i>
<i>Borse di studio per i figli degli iscritti .....</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Trattamenti a sostegno della genitorialità .....</i>	<i>pag. 12</i>

### **Prestazioni a sostegno della salute**

<i>Copertura dei gravi eventi morbosi e dei grandi interventi chirurgici.....</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Convenzioni con case di cura, istituti termali, cliniche odontoiatriche .....</i>	<i>pag. 14</i>
<i>Interventi di medicina preventiva .....</i>	<i>pag. 15</i>
<i>Polizze assistenza per lunga degenza, premorienza e infortuni .....</i>	<i>pag. 16</i>
<i>Convenzioni per l'attivazione di prestiti ipotecari vitalizi .....</i>	<i>pag. 17</i>
<i>Contributo per spese di ospitalità in istituti per anziani, per malati cronici o lungodegenti .....</i>	<i>pag. 18</i>
<i>Contributo per spese di assistenza infermieristica domiciliare temporanea .....</i>	<i>pag. 19</i>

### **Prestazioni a sostegno della professione**

<i>Assistenza indennitaria .....</i>	<i>pag. 20</i>
<i>Convenzioni per ridurre i costi e agevolare l'esercizio della professione .....</i>	<i>pag. 21</i>
<i>Assistenza in caso di catastrofe o calamità naturali .....</i>	<i>pag. 22</i>
<i>Agevolazioni per l'accesso al credito .....</i>	<i>pag. 23</i>
<i>Agevolazioni per la concessione di mutui .....</i>	<i>pag. 24</i>
<i>Agevolazioni per l'accesso al credito mediante la cessione del quinto della pensione ...</i>	<i>pag. 25</i>
<i>Contributi o convenzioni per la fruizione di asili nido e scuole materne e altre iniziative per favorire la conciliazione fra attività professionale e impegni familiari e lo sviluppo economico dell'Avvocatura .....</i>	<i>pag. 26</i>
<i>Agevolazioni per l'accesso al credito finalizzato all'avviamento dello studio professionale o per la costituzione di nuovi studi associati o società tra professionisti .</i>	<i>pag. 27</i>
<i>Organizzazione di corsi qualificanti .....</i>	<i>pag. 28</i>
<i>Borse di studio per l'acquisizione del titolo di specialista, di cassazionista e per l'acquisizione di specifiche competenze professionali .....</i>	<i>pag. 29</i>
<i>Contribuzione finalizzata all'attenuazione delle difficoltà all'esercizio della professione</i>	<i>pag. 30</i>

### **Prestazioni per spese funerarie**

<i>Rimborso spese funerarie .....</i>	<i>pag. 31</i>
---------------------------------------	----------------



1	<b>PRESTAZIONI IN CASO DI BISOGNO</b>
<b>Provvidenza</b>	<b>Art. 2, lettera a)</b> <b>EROGAZIONI IN CASO DI BISOGNO INDIVIDUALE</b>
<b>Beneficiari</b>	– Avvocati iscritti all’Albo
<b>Presupposti</b>	– Situazione di grave difficoltà economica, causata da eventi straordinari, involontari e non prevedibili
<b>Requisiti</b>	– Non aver ottenuto dalla Cassa, per lo stesso evento, altre prestazioni assistenziali in caso di bisogno o a sostegno della famiglia o della salute – Non aver ottenuto dalla Cassa, nel medesimo anno civile, erogazioni a favore di ultraottantenni [art. 2, lett. b), Reg.] o a favore di invalidi civili [art. 2, lett. c), Reg.] – Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa
<b>Misura contributo</b>	– Non superiore, salvo casi eccezionali, al doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell’anno precedente quello della domanda – Il trattamento è reiterabile una sola volta ove la difficoltà economica, determinata dal medesimo evento, si protragga nell’anno successivo e, in tale caso, non potrà superare l’importo della pensione minima erogata dalla Cassa nell’anno precedente quello della domanda
<b>Forma della domanda</b>	– Domanda dell’interessato, con allegata documentazione giustificativa, inoltrata in via telematica o cartacea (raccomandata a.r.): → direttamente oppure → tramite il Consiglio dell’Ordine di appartenenza che, sulla base dell’istruttoria svolta, allegherà una proposta di erogazione
<b>Termini procedimento</b>	– 90 giorni decorrenti: → dal ricevimento della domanda → dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o integrata in caso di domanda incompleta → dalla modificazione di elementi essenziali della domanda da parte dell’istante
<b>Note</b>	– La Giunta Esecutiva delibera autonomamente in ordine alla sussistenza dei requisiti e alla misura del contributo, motivando il mancato accoglimento, totale o parziale

2	<b>PRESTAZIONI IN CASO DI BISOGNO</b>
<b>Provvidenza</b>	<b>Art. 2, lettera b)</b> <b>TRATTAMENTI A FAVORE DEGLI ULTRAOTTANTENNI</b>
<b>Beneficiari</b>	– Titolari di pensione diretta a carico della Cassa
<b>Presupposti</b>	– 80 anni compiuti
<b>Requisiti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Non essere titolari di altri trattamenti pensionistici</li> <li>– Essere cancellati dagli Albi</li> <li>– Avere un reddito imponibile dell'anno antecedente quello della domanda non superiore al doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno che precede quello della domanda</li> <li>– Non aver ottenuto dalla Cassa, nel medesimo anno civile, erogazioni in caso di bisogno individuale [art. 2, lett. a), Reg.] o a favore invalidi civili [art. 2, lett. c), Reg.]</li> <li>– Non aver ottenuto dalla Cassa, per il medesimo evento, altre prestazioni assistenziali previste dal regolamento</li> </ul>
<b>Misura contributo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Determinata di anno in anno dal CdA e non superiore all'ammontare della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente quello della domanda</li> <li>– Trattamento reiterabile anno per anno in presenza dei requisiti previsti</li> </ul>
<b>Forma della domanda</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Domanda dell'interessato inoltrata in via telematica o cartacea (raccomandata a.r.), direttamente o tramite il Consiglio dell'Ordine territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente, con allegata copia della dichiarazione dei redditi presentata nell'anno antecedente quello della domanda e documentazione giustificativa</li> <li>– La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 giugno di ciascun anno anche da coloro che maturino il requisito anagrafico nel medesimo anno civile</li> </ul>
<b>Termini procedimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 90 giorni decorrenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>→ dal ricevimento della domanda</li> <li>→ dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o integrata in caso di domanda incompleta</li> <li>→ dalla modificazione di elementi essenziali della domanda da parte dell'istante</li> </ul> </li> </ul>
<b>Note</b>	

3	<b>PRESTAZIONI IN CASO DI BISOGNO</b>
<b>Provvidenza</b>	<b>Art. 2, lettera c) TRATTAMENTI A FAVORE DEGLI ULTRASETTANTENNI INVALIDI CIVILI</b>
<b>Beneficiari</b>	– Titolari di pensione diretta a carico della Cassa
<b>Presupposti</b>	– 70 anni compiuti
<b>Requisiti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Essere cancellati dagli Albi</li> <li>– Essere in possesso di certificato di invalidità civile al 100%</li> <li>– Non essere titolari di assegno di accompagnamento</li> <li>– Avere un reddito imponibile dell'anno antecedente quello della domanda non superiore al doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno che precede quello della domanda</li> <li>– Non aver ottenuto dalla Cassa, nel medesimo anno civile, erogazioni in caso di bisogno individuale [art. 2, lett. a), Reg.] o a favore di ultraottantenni [art. 2, lett. b), Reg.]</li> <li>– Non aver ottenuto dalla Cassa, per il medesimo evento, altre prestazioni assistenziali previste dal regolamento</li> </ul>
<b>Misura contributo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Determinata di anno in anno dal CdA e non superiore all'ammontare della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente quello della domanda</li> <li>– Trattamento reiterabile anno per anno in presenza dei requisiti previsti</li> </ul>
<b>Forma della domanda</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Domanda dell'interessato inoltrata in via telematica o cartacea (raccomandata a.r.), direttamente o tramite il Consiglio dell'Ordine territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente, con allegata copia della dichiarazione dei redditi presentata nell'anno antecedente quello della domanda e documentazione giustificativa</li> <li>– La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 30 giugno di ciascun anno anche da coloro che maturino il requisito anagrafico nel medesimo anno civile</li> </ul>
<b>Termini procedimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 90 giorni decorrenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>→ dal ricevimento della domanda</li> <li>→ dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o integrata in caso di domanda incompleta</li> <li>→ dalla modificazione di elementi essenziali della domanda da parte dell'istante</li> </ul> </li> </ul>
<b>Note</b>	

4	<b>PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA</b>
<b>Provvidenza</b>	Art. 6, lettera a) <b>EROGAZIONI IN FAVORE DEI SUPERSTITI E DEI TITOLARI DI PENSIONE DIRETTA CANCELLATI DAGLI ALBI, INDIRETTA O DI REVERSIBILITÀ</b>
<b>Beneficiari</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Familiari* conviventi dell'iscritto o del pensionato deceduto</li> <li>– Convivente <i>more uxorio</i> risultante dallo stato di famiglia dell'iscritto o del pensionato deceduto</li> <li>– Titolari di pensione diretta cancellati dagli Albi, indiretta e di reversibilità</li> </ul>
<b>Presupposti</b>	– Situazione di difficoltà economica, tale da non consentire di farvi fronte con i propri mezzi, determinata da evento non prevedibile e non causato da comportamento volontario
<b>Requisiti</b>	– ISEE non superiore a € 30.000
<b>Misura contributo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Non superiore all'ammontare della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente quello della domanda</li> <li>– Trattamento reiterabile una sola volta per lo stesso evento</li> <li>– In presenza di più richiedenti facenti parte dello stesso nucleo familiare l'ammontare dell'erogazione potrà essere aumentato del 20% per ogni componente del nucleo familiare oltre il richiedente</li> </ul>
<b>Forma della domanda</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Domanda dell'interessato, inoltrata in via telematica o cartacea (raccomandata a.r.), direttamente o tramite il Consiglio dell'Ordine territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente, corredata della prescritta documentazione</li> <li>– Utilizzo esclusivo del modulo predisposto e approvato dal CdA</li> </ul>
<b>Termini procedimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 90 giorni decorrenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>→ dal ricevimento della domanda</li> <li>→ dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o integrata in caso di domanda incompleta</li> <li>→ dalla modificazione di elementi essenziali della domanda da parte dell'istante</li> </ul> </li> </ul>
<b>Note</b>	– *Coniuge, parenti di primo e secondo grado e soggetti di cui all'art.433 c.c., se e in quanto a carico del defunto



5	<b>PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA</b>
<b>Provvidenza</b>	Art. 6 lettera b) <b>EROGAZIONI IN CASO DI FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI, PORTATORI DI HANDICAP O DI MALATTIE INVALIDANTI</b>
<b>Beneficiari</b>	– Iscritti alla Cassa
<b>Presupposti</b>	– Assistenza in via esclusiva del coniuge, dei figli o dei genitori con invalidità grave prevista dall'art. 3 comma 3 L. 104/1992 che non siano ricoverati a tempo pieno
<b>Requisiti</b>	– Invalidità attestata da certificazione rilasciata da apposita commissione ASL o accertata con provvedimento giudiziale definitivo – ISEE non superiore a € 50.000 sia dell'assistito che dell'iscritto – Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa
<b>Misura contributo</b>	– Non superiore al 50% dell'ammontare della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente quello della domanda*
<b>Forma della domanda</b>	– Domanda dell'interessato inoltrata in via telematica o cartacea (raccomandata a.r.), direttamente o tramite il Consiglio dell'Ordine cui è iscritto, corredata della prescritta documentazione – Utilizzo esclusivo del modulo predisposto e approvato dal CdA
<b>Termini procedimento</b>	– 90 giorni decorrenti: → dal ricevimento della domanda → dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o integrata in caso di domanda incompleta → dalla modificazione di elementi essenziali della domanda da parte dell'istante
<b>Note</b>	– *Provvidenza erogabile a un solo beneficiario per assistito nell'ambito del medesimo nucleo familiare

6	<b>PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA</b>
<b>Provvidenza</b>	<b>Art. 6, lettera c)</b> <b>BORSE DI STUDIO PER GLI ORFANI DEGLI ISCRITTI</b>
<b>Beneficiari</b>	– Orfani degli iscritti
<b>Presupposti</b>	– Titolarità di pensione di reversibilità o indiretta erogata dalla Cassa
<b>Requisiti</b>	– Età inferiore a 26 anni – Frequenza di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado o di università e istituti a essa equiparati – In regola con il corso di studi frequentato* – ISEE non superiore a € 30.000
<b>Misura contributo</b>	– Determinata nel bando annuale deliberato dal CdA
<b>Forma della domanda</b>	– Domanda dell'interessato inoltrata in via telematica o cartacea (raccomandata a.r.), direttamente o tramite il Consiglio dell'Ordine territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente, corredata della prescritta documentazione – Utilizzo esclusivo del modulo predisposto e approvato dal CdA
<b>Termini procedimento</b>	– Fissati nel bando
<b>Note</b>	– *Si considerano in regola coloro che frequentano la scuola dell'obbligo. Per la scuola secondaria di secondo grado si considerano in regola coloro che siano, nel quinquennio, respinti per non più di un anno. Per il corso universitario si considerano in regola coloro che abbiano superato almeno i 4/5 degli esami previsti per ciascun anno accademico e che comunque non siano oltre il primo anno fuoricorso

7	<b>PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA</b>
<b>Provvidenza</b>	<b>Art. 6, lettera d) BORSE DI STUDIO PER I FIGLI DEGLI ISCRITTI</b>
<b>Beneficiari</b>	– Figli degli iscritti
<b>Presupposti</b>	
<b>Requisiti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Età inferiore a 26 anni</li> <li>– Frequenza di un corso di studi universitario</li> <li>– In regola con il corso di studi frequentato*</li> <li>– ISEE non superiore a € 30.000</li> <li>– Regolarità comunicazioni reddituali dell'iscritto alla Cassa</li> </ul>
<b>Misura contributo</b>	– Determinata nel bando annuale deliberato dal CdA
<b>Forma della domanda</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Domanda dell'interessato inoltrata in via telematica o cartacea (raccomandata a.r.), direttamente o tramite il Consiglio dell'Ordine territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente, corredata della prescritta documentazione</li> <li>– Utilizzo esclusivo del modulo predisposto e approvato dal CdA</li> </ul>
<b>Termini procedimento</b>	– Fissati nel bando
<b>Note</b>	– *Si considerano in regola coloro che abbiano superato almeno i 4/5 degli esami previsti per ciascun anno accademico con una media di votazione non inferiore a 27/30 e che comunque non siano oltre il primo anno fuoricorso

8	<b>PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA</b>
<b>Provvidenza</b>	<b>Art. 6, lettera e)</b> <b>TRATTAMENTI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITÀ</b>
<b>Beneficiari</b>	– Iscritti alla Cassa
<b>Presupposti</b>	
<b>Requisito</b>	– Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa
<b>Misura contributo</b>	– Determinato nel bando annuale deliberato dal CdA
<b>Forma della domanda</b>	– Domanda dell'interessato inoltrata in via telematica o cartacea (raccomandata a.r.), direttamente o tramite il Consiglio dell'Ordine cui è iscritto, corredata della prescritta documentazione – Utilizzo esclusivo del modulo predisposto e approvato dal CdA
<b>Termini procedimento</b>	– Fissati nel bando
<b>Note</b>	

9	<b>PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA SALUTE</b>
<b>Provvidenza</b>	<b>Art. 10, lettera a)</b> <b>COPERTURA DEI GRAVI EVENTI MORBOSI E DEI GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI</b>
<b>Beneficiari</b>	– Iscritti alla Cassa, compresi i pensionati ancora iscritti agli Albi
<b>Presupposti</b>	– Gravi eventi morbosi e grandi interventi chirurgici previsti nella polizza
<b>Requisiti</b>	– Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa
<b>Misura contributo</b>	– Misura e modalità stabilite nella polizza
<b>Forma della domanda</b>	– Domanda dell'interessato alla compagnia di assicurazione, corredata della documentazione prevista in polizza
<b>Termini procedimento</b>	– Fissati nella polizza
<b>Note</b>	– Possibilità per l'iscritto, con onere a proprio carico, di estendere volontariamente la copertura: → per eventuali prestazioni integrative → ai familiari conviventi

10	<b>PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA SALUTE</b>
<b>Provvidenza</b>	<b>Art. 10, lettera b) CONVENZIONI CON CASE DI CURA, ISTITUTI TERMALI, CLINICHE ODONTOIATRICHE</b>
<b>Beneficiari</b>	– Iscritti alla Cassa, compresi i pensionati ancora iscritti agli Albi
<b>Presupposti</b>	– Necessità di ricorrere a prestazioni o ricoveri in case di cura, a cicli di cure termali e a cure odontoiatriche
<b>Requisiti</b>	– Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa
<b>Misura contributo</b>	– Facilitazioni e sconti per prestazioni erogate in regime di convenzione alle condizioni ivi previste
<b>Forma della domanda</b>	– Modalità previste nelle convenzioni
<b>Termini procedimento</b>	
<b>Note</b>	

11	<b>PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA SALUTE</b>
<b>Provvidenza</b>	<b>Art. 10, lettera c)</b> <b>INTERVENTI DI MEDICINA PREVENTIVA</b>
<b>Beneficiari</b>	– Iscritti alla Cassa, compresi i pensionati ancora iscritti agli Albi
<b>Presupposti</b>	– Prestazioni cliniche, sanitarie o diagnostiche finalizzate a prevenire l'insorgenza di patologie
<b>Requisiti</b>	– Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa
<b>Misura contributo</b>	– Facilitazioni e sconti per prestazioni erogate in regime di convenzione alle condizioni ivi previste o attraverso la stipula di polizza collettiva con onere in tutto o in parte a carico della Cassa
<b>Forma della domanda</b>	– Modalità previste nella convenzione/polizza
<b>Termini procedimento</b>	
<b>Note</b>	

12	<b>PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA SALUTE</b>
<b>Provvidenza</b>	<b>Art. 10, lettera d)</b> <b>POLIZZE ASSISTENZA PER LUNGA DEGENZA, PREMORIENZA E INFORTUNI</b>
<b>Beneficiari</b>	– Iscritti alla Cassa, compresi i pensionati ancora iscritti agli Albi
<b>Presupposti</b>	– Condizioni di non autosufficienza, infortuni e decesso dell'iscritto
<b>Requisiti</b>	– Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa
<b>Misura contributo</b>	– Determinata nelle polizze
<b>Forma della domanda</b>	– Modalità previste nelle polizze
<b>Termini procedimento</b>	
<b>Note</b>	



13	<b>PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA SALUTE</b>
<b>Provvidenza</b>	<b>Art. 10, lettera e)</b> <b>CONVENZIONI PER L'ATTIVAZIONE DI PRESTITI IPOTECARI VITALIZI</b>
<b>Beneficiari</b>	– Iscritti alla Cassa e pensionati anche non iscritti
<b>Presupposti</b>	– Proprietà di immobile da parte del richiedente
<b>Requisiti</b>	
<b>Misura contributo</b>	
<b>Forma della domanda</b>	
<b>Termini procedimento</b>	
<b>Note</b>	– Disciplina di dettaglio prevista dalla L. n.248/2005 e dalla L. n.44/2015

14	<b>PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA SALUTE</b>
<b>Provvidenza</b>	<b>Art. 10, lettera f)</b> <b>CONTRIBUTO PER SPESE DI OSPITALITÀ IN ISTITUTI PER ANZIANI, PER MALATI CRONICI O LUNGODEGENTI</b>
<b>Beneficiari</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Iscritti alla Cassa</li> <li>– Titolari di pensione a carico della Cassa</li> </ul>
<b>Presupposti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ospitalità in istituti per anziani, malati cronici e lungodegenti</li> <li>– Spese di ospitalità non soggette a rimborso parziale o totale da parte di altri Enti assistenziali pubblici o privati</li> </ul>
<b>Requisiti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Per gli iscritti: regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa</li> </ul>
<b>Misura contributo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Determinata nel bando annuale deliberato dal CdA</li> </ul>
<b>Forma della domanda</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Domanda dell'interessato inoltrata in via telematica o cartacea (raccomandata a.r.) <ul style="list-style-type: none"> <li>→ direttamente</li> <li>oppure</li> <li>→ per gli iscritti: tramite il Consiglio dell'Ordine di appartenenza</li> <li>→ per i non iscritti: tramite il Consiglio dell'Ordine territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente</li> </ul> </li> <li>con allegata la documentazione richiesta e la dichiarazione ai sensi del DPR n.445/2000 dalla quale risultino i beni mobili e immobili nella disponibilità del richiedente</li> <li>– Utilizzo di apposita modulistica</li> </ul>
<b>Termini procedimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Fissati nel bando</li> </ul>
<b>Note</b>	

15	<b>PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA SALUTE</b>
<b>Provvidenza</b>	<b>Art. 10, lettera g)</b> <b>CONTRIBUTO PER SPESE DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE TEMPORANEA</b>
<b>Beneficiari</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Iscritti alla Cassa</li> <li>- Titolari di pensione a carico della Cassa</li> </ul>
<b>Presupposti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Malattia o infortunio</li> </ul>
<b>Requisiti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ultimo reddito imponibile dichiarato non superiore a € 30.000</li> <li>- Assistenza prescritta da sanitario e praticata da personale infermieristico qualificato</li> <li>- Per gli iscritti: regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa</li> </ul>
<b>Misura contributo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rimborso delle spese per un massimo di € 500 mensili, deliberato dalla Giunta Esecutiva, fino a sei mesi nei casi di particolare gravità</li> </ul>
<b>Forma della domanda</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Domanda dell'interessato inoltrata in via telematica o cartacea (raccomandata a.r.), <ul style="list-style-type: none"> <li>→ direttamente oppure</li> <li>→ per gli iscritti: tramite il Consiglio dell'Ordine di appartenenza</li> <li>→ per i non iscritti: tramite il Consiglio dell'Ordine territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente</li> </ul> </li> <li>con allegata la documentazione richiesta nonché: <ul style="list-style-type: none"> <li>→ dichiarazione ai sensi del DPR n.445/2000 dalla quale risultino i beni mobili e immobili nella disponibilità del richiedente</li> <li>→ certificato sanitario attestante la necessità e la durata dell'assistenza infermieristica domiciliare e documentazione delle spese sostenute</li> <li>→ dichiarazione del richiedente ai sensi dell'art.46 DPR n.445/2000 dalla quale risulti che la spesa è a completo carico del richiedente e che non è soggetta a rimborso; se soggetta a rimborso, l'indicazione del periodo e del carattere diurno e/o notturno della prestazione</li> </ul> </li> <li>- Utilizzo di apposita modulistica</li> </ul>
<b>Termini procedimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 90 giorni decorrenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>→ dal ricevimento della domanda</li> <li>→ dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o integrata in caso di domanda incompleta</li> <li>→ dalla modificazione di elementi essenziali della domanda da parte dell'istante</li> </ul> </li> </ul>
<b>Note</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In caso di assistenza notturna e diurna il contributo può essere erogato per una sola fattispecie</li> </ul>

16	<b>PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE</b>
<b>Provvidenza</b>	<b>Art. 14, lettera a<sup>1</sup>)</b> <b>ASSISTENZA INDENNITARIA</b>
<b>Beneficiari</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Iscritti alla Cassa non pensionati</li> <li>- In caso di decesso dell'iscritto: il coniuge superstite o, in mancanza, i figli a carico anche se non conviventi o, in mancanza, i familiari indicati nell'art. 433 c.c., se conviventi e a carico</li> </ul>
<b>Presupposti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Infortunio o malattia verificatisi o insorti in costanza di iscrizione alla Cassa e che non abbiano consentito all'iscritto di esercitare in maniera assoluta l'attività professionale per almeno due mesi</li> </ul>
<b>Requisiti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa e pagamento dei relativi contributi</li> </ul>
<b>Misura contributo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diaria giornaliera pari ad 1/365° della media dei redditi professionali risultanti dai Modelli 5 relativi agli ultimi tre anni antecedenti l'evento o dalle prime dichiarazioni se l'iscrizione è inferiore ai tre anni</li> <li>- Limite massimo: tetto reddituale pensionabile previsto dal Regolamento dei contributi</li> <li>- Indennizzo minimo giornaliero: non inferiore a 1/365° della pensione minima erogata dalla Cassa nell'anno precedente quello dell'evento.</li> <li>- Durata: non superiore a 365 giorni</li> <li>- Indennizzo non reiterabile in relazione allo stesso infortunio o malattia e non cumulabile con altre prestazioni previdenziali o assistenziali erogate dalla Cassa</li> <li>- In caso di impossibilità assoluta all'esercizio della professione per più di due mesi, dovuta a grave infortunio o malattia, la Giunta Esecutiva potrà concedere, in via immediata e urgente, un acconto sull'indennizzo</li> </ul>
<b>Forma della domanda</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Domanda dell'interessato inoltrata in via telematica o cartacea (raccomandata a.r.) entro due anni dall'infortunio, dalla malattia o dall'insorgere dell'assoluta impossibilità allo svolgimento dell'attività professionale, <ul style="list-style-type: none"> <li>→ direttamente</li> <li>oppure</li> <li>→ per gli iscritti: tramite il Consiglio dell'Ordine di appartenenza</li> <li>→ per i non iscritti: tramite il Consiglio dell'Ordine territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente</li> </ul> </li> <li>con allegata: <ul style="list-style-type: none"> <li>→ documentazione medica comprovante: la natura della malattia o dell'infortunio, il periodo di inabilità e l'incidenza sull'attività professionale</li> <li>→ se la richiesta deriva da infortunio, una dichiarazione del richiedente che attesti se ha beneficiato o beneficerà di risarcimento per responsabilità di terzi, indicandone l'ammontare, anche in via presuntiva</li> <li>→ dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio (DPR n. 445/2000) dalla quale risulti che, per effetto dell'infortunio o della malattia, non ha potuto esercitare in maniera assoluta l'attività professionale per il periodo indicato</li> </ul> </li> </ul>
<b>Termini procedimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 90 giorni decorrenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>→ dal ricevimento della domanda</li> <li>→ dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o integrata in caso di domanda incompleta</li> <li>→ dalla modificazione di elementi essenziali della domanda da parte dell'istante</li> </ul> </li> </ul>
<b>Note</b>	

17	<b>PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE</b>
<b>Provvidenza</b>	<b>Art. 14, lettera a<sup>2</sup>) CONVENZIONI PER RIDURRE I COSTI E AGEVOLARE L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE</b>
<b>Beneficiari</b>	– Iscritti alla Cassa
<b>Presupposti</b>	– Indicati nella convenzione
<b>Requisiti</b>	– Indicati nella convenzione
<b>Misura contributo</b>	– Vantaggi a seconda della convenzione*
<b>Forma della domanda</b>	– Modalità previste nelle convenzioni
<b>Termini procedimento</b>	
<b>Note</b>	– *La Cassa può sostenere in tutto o in parte gli oneri economici [ad esempio: banca dati di giurisprudenza e piattaforma unica dell'Avvocatura (portale servizi telematici, pec, firma digitale, fatturazione elettronica, pagamenti elettronici, etc.)]

18	<b>PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE</b>
<b>Provvidenza</b>	<b>Art. 14, lettera a<sup>3</sup>)</b> <b>ASSISTENZA IN CASO DI CATASTROFE O CALAMITÀ NATURALI</b>
<b>Beneficiari</b>	– Iscritti alla Cassa
<b>Presupposti</b>	– Danni agli immobili e/o ai beni strumentali, incidenti sulla attività professionale
<b>Requisiti</b>	– Residenza e/o domicilio professionale, principale o secondario, in zona colpita da catastrofe o da calamità naturale dichiarata dalle competenti autorità – Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa
<b>Misura contributo</b>	– Proporzionata al danno subito e deliberato dalla Giunta Esecutiva sulla base di criteri stabiliti, di volta in volta, sentiti gli Ordini territoriali interessati – In casi particolari, il CdA, su proposta della Giunta Esecutiva, può prevedere l'erogazione di ulteriori provvidenze a favore degli iscritti
<b>Forma della domanda</b>	– Domanda dell'interessato inoltrata in via telematica o cartacea (raccomandata a.r.), direttamente o tramite il Consiglio dell'Ordine cui è iscritto, con allegata: → documentazione attestante l'entità del danno subito → dichiarazione del competente COA attestante che il richiedente, al momento dell'evento, aveva il domicilio professionale principale o secondario nell'immobile o negli immobili indicati nella documentazione
<b>Termini procedimento</b>	– 90 giorni decorrenti: → dal ricevimento della domanda → dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o integrata in caso di domanda incompleta → dalla modificazione di elementi essenziali della domanda da parte dell'istante
<b>Note</b>	

19	<b>PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE</b>
<b>Provvidenza</b>	<b>Art. 14, lettera a<sup>4</sup>)</b> <b>AGEVOLAZIONI PER L'ACCESSO AL CREDITO</b>
<b>Beneficiari</b>	– Iscritti alla Cassa non pensionati
<b>Presupposti</b>	– Esistenza di finanziamenti finalizzati all'allestimento, al potenziamento dello studio e/o alla frequenza di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista e/o cassazionista
<b>Requisiti</b>	– Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa
<b>Misura contributo</b>	– Intervento, con un tasso nominale agevolato, finalizzato all'abbattimento degli interessi su finanziamenti esistenti
<b>Forma della domanda</b>	– Modalità previste nel bando
<b>Termini procedimento</b>	– Fissati nel bando
<b>Note</b>	

20	<b>PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE</b>
<b>Provvidenza</b>	<b>Art. 14, lettera a<sup>5</sup>)</b> <b>AGEVOLAZIONI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI</b>
<b>Beneficiari</b>	– Iscritti alla Cassa non pensionati
<b>Presupposti</b>	
<b>Requisiti</b>	– Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa
<b>Misura contributo</b>	– Determinata nel bando
<b>Forma della domanda</b>	– Modalità previste nel bando
<b>Termini procedimento</b>	– Fissati nel bando
<b>Note</b>	



21	<b>PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE</b>
<b>Provvidenza</b>	<b>Art. 14, lettera a<sup>6</sup>)</b> <b>AGEVOLAZIONI PER L'ACCESSO AL CREDITO MEDIANTE LA CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE</b>
<b>Beneficiari</b>	– Titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità
<b>Presupposti</b>	– Essere in regola con l'invio delle prescritte comunicazioni reddituali
<b>Requisiti</b>	– Per gli iscritti: regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa
<b>Misura contributo</b>	– Determinata nel bando
<b>Forma della domanda</b>	– Modalità previste nel bando
<b>Termini procedimento</b>	– Fissati nel bando
<b>Note</b>	

22	<b>PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE</b>
<b>Provvidenza</b>	<b>Art. 14, lettera a<sup>7</sup>)</b> <b>CONTRIBUTI O CONVENZIONI PER LA FRUIZIONE DI ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE E ALTRE INIZIATIVE PER FAVORIRE LA CONCILIAZIONE FRA ATTIVITÀ PROFESSIONALE E IMPEGNI FAMILIARI E LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'AVVOCATURA</b>
<b>Beneficiari</b>	– Iscritti alla Cassa
<b>Presupposti</b>	– Indicati nel bando
<b>Requisiti</b>	– Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa
<b>Misura contributo</b>	– Determinati nel bando
<b>Forma della domanda</b>	– Modalità previste nel bando
<b>Termini procedimento</b>	– Fissati nel bando
<b>Note</b>	

23	<b>PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE</b>
<b>Provvidenza</b>	<b>Art. 14, lettera b<sup>1</sup>)</b> <b>AGEVOLAZIONI PER L'ACCESSO AL CREDITO FINALIZZATO ALL'AVVIAMENTO DELLO STUDIO PROFESSIONALE O PER LA COSTITUZIONE DI NUOVI STUDI ASSOCIATI O SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI</b>
<b>Beneficiari</b>	– Iscritti alla Cassa fino al compimento del 45° anno di età
<b>Presupposti</b>	– Indicati nel bando
<b>Requisiti</b>	– Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa
<b>Misura contribuito</b>	– Indicata nel bando
<b>Forma della domanda</b>	– Modalità previste nel bando
<b>Termini procedimento</b>	– Fissati nel bando
<b>Note</b>	– Saranno privilegiate le richieste per l'accesso al credito finalizzato alla costituzione di studi associati e/o multidisciplinari

24	<b>PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE</b>
<b>Provvidenza</b>	<b>Art. 14, lettera b<sup>2</sup>)</b> <b>ORGANIZZAZIONE DI CORSI QUALIFICANTI</b>
<b>Beneficiari</b>	– Iscritti alla Cassa fino al compimento del 45° anno di età
<b>Presupposti</b>	– Indicati nel bando
<b>Requisiti</b>	– Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa – Ulteriori requisiti e condizioni indicati nel bando
<b>Misura contributo</b>	
<b>Forma della domanda</b>	– Modalità previste nel bando
<b>Termini procedimento</b>	– Fissati nel bando
<b>Note</b>	– V. art. 15, n.8, ultimo periodo del Regolamento

25	<b>PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE</b>
<b>Provvidenza</b>	<b>Art. 14, lettera b<sup>3</sup>)</b> <b>BORSE DI STUDIO PER L'ACQUISIZIONE DEL TITOLO DI SPECIALISTA, DI CASSAZIONISTA E PER L'ACQUISIZIONE DI SPECIFICHE COMPETENZE PROFESSIONALI</b>
<b>Beneficiari</b>	– Iscritti alla Cassa fino al compimento del 45° anno di età
<b>Presupposti</b>	
<b>Requisiti</b>	– Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa
<b>Misura contributo</b>	– Determinata nel bando
<b>Forma della domanda</b>	– Modalità previste nel bando
<b>Termini procedimento</b>	– Fissati nel bando
<b>Note</b>	

26	<b>PRESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE</b>
<b>Provvidenza</b>	<b>Art. 14, lettera c<sup>1</sup>) CONTRIBUZIONE FINALIZZATA ALL'ATTENUAZIONE DELLE DIFFICOLTÀ ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE</b>
<b>Beneficiari</b>	– Iscritti titolari di pensione di invalidità
<b>Presupposti</b>	– Invalidità riconosciuta
<b>Requisiti</b>	– Regolarità comunicazioni reddituali alla Cassa – Documentazione delle spese sostenute
<b>Misura contributo</b>	– Contribuzione straordinaria a rimborso e in unica soluzione, commisurata alla gravità della menomazione, per l'acquisizione di tecnologie indispensabili per l'esercizio della professione e/o per raggiungere gli uffici giudiziari o il proprio studio
<b>Forma della domanda</b>	– Domanda dell'interessato alla Giunta Esecutiva, inoltrata in via telematica o cartacea direttamente o tramite il Consiglio dell'Ordine cui è iscritto, con allegata la documentazione necessaria a comprovare lo stato di effettiva gravità della menomazione, la necessità degli interventi richiesti e il loro costo
<b>Termini procedimento</b>	– 90 giorni decorrenti: → dal ricevimento della domanda → dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o integrata in caso di domanda incompleta → dalla modificazione di elementi essenziali della domanda da parte dell'istante
<b>Note</b>	

27	<b>PRESTAZIONI PER SPESE FUNERARIE</b>
<b>Provvidenza</b>	<b>Art. 19</b> <b>RIMBORSO SPESE FUNERARIE</b>
<b>Beneficiari</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Prossimi congiunti: coniuge superstite, se non legalmente separato, convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia in via alternativa</li> <li>– Coniuge legalmente separato; parenti entro il terzo grado; affini entro il secondo grado</li> </ul>
<b>Presupposti</b>	– Morte dell'iscritto o del titolare di pensione diretta
<b>Requisiti</b>	
<b>Misura contributo</b>	– Rimborso delle spese per un massimo di € 4.000
<b>Forma della domanda</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Domanda dell'interessato inoltrata in via telematica o cartacea (raccomandata a.r.), anche tramite il COA territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente, corredata di: <ul style="list-style-type: none"> <li>→ certificato di morte</li> <li>→ autocertificazione dalla quale risulti l'appartenenza a una delle categorie di beneficiari</li> <li>→ fatture delle spese sostenute intestate al richiedente</li> </ul> </li> </ul>
<b>Termini procedimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 90 giorni decorrenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>– dal ricevimento della domanda</li> <li>– dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o integrata in caso di domanda incompleta</li> <li>– dalla modificazione di elementi essenziali della domanda da parte dell'istante</li> </ul> </li> </ul>
<b>Note</b>	